

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN ECONOMIA**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi del Comune di Cantalupa, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

2. Nell'espletamento delle procedure in economia l'amministrazione deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

3. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi o lavori e forniture o servizi e forniture, si applica l'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

4. Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007), è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse.

5. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (per i prodotti e le categorie ivi presenti) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. 207/2010 e s.m.i.

6. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- c) col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Esse sono eseguite a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo articolo 27 mediante personale comunale o eventualmente assunto

appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà del Comune o in uso.

3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne al Comune.

CAPO I - LAVORI IN ECONOMIA

Art. 3 - Limiti di importo dei lavori in economia

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 50.000,00 IVA esclusa.

2. I lavori assunti a mezzo di cottimo fiduciario non possono superare l'importo complessivo di € 200.000,00 IVA esclusa, come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti.

3. Il limite di € 200.000,00 si intende al netto dell'I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

5. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

9. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

Art. 4 - Tipologia dei lavori in economia

Sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di lavori ciascuna di importo complessivo non superiore a quelli indicati al precedente articolo:

1. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti
2. stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
3. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
4. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

5. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
7. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
8. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
9. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
10. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
11. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
12. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori
13. manutenzione dei cimiteri;
14. lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
15. provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni al Comune o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
16. lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
17. lavori necessari per la compilazione di progetti;
18. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
19. lavori pubblici di cui agli artt. 198 e 204 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici.

Art. 5 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, nelle forme consentite dalla legge, per il tramite del responsabile di area competente, il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto

occorrenti.

2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate nel presente Regolamento.

3. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i lavori per i quali:

- a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio comunale;
- b) non siano disponibili le attrezzature ed assicurata una organizzazione adeguata.

4. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione a contrattare di cui al successivo art. 28.

Art 6. Affidamento dei lavori di importo inferiore ad € 40.000,00

1. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 e smi, e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione e previa attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal responsabile del procedimento.

2 In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato informali.

3. La richiesta di preventivo è effettuata anche in via informale. In tal caso il preventivo-offerta inviato dal soggetto contraente deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'intervento;
- b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le modalità di pagamento;
- d) i tempi di consegna dei lavori e delle eventuali forniture e servizi strumentali all'esecuzione dei lavori stessi.

Art 7 Affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00

1. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi (indagine di mercato) ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. Gli avvisi esplorativi sono pubblicati sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a cinque giorni, e diretti a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante

consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

2. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale) e dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 e smi.

3. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

4. L'indagine di mercato può essere svolta anche in via informale individuando le imprese sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzativa dei soggetti desunte dal mercato.

Art. 8 lettera di invito

1. L'invito degli operatori economici a presentare offerta è effettuato sulla base dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento.

2. La lettera di invito a presentare offerta, trasmessa a mezzo posta, telegramma, telefax o altro dispositivo elettronico idoneo, deve contenere:

- a) l'oggetto dei lavori da realizzare;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) le condizioni ed il termine di esecuzione dei lavori;
- d) la somma massima a disposizione dell'amministrazione;
- e) le garanzie da prestare;
- f) le penali per ritardi di esecuzione ed il diritto dell'amministrazione di risolvere in danno il contratto;
- g) le modalità di scelta del contraente ed i criteri di affidamento;
- h) le modalità ed il termine di presentazione delle offerte;
- i) quanto altro ritenuto necessario dall'amministrazione.

3. Nel caso di lavori di urgenza o di somma urgenza di cui ai successivi articoli, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, deve essere confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte all'impresa che ha presentato l'offerta più conveniente.

5. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il criterio del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la lettera di invito deve indicare anche i criteri di valutazione e la relativa ponderazione.

Art. 9 - Programmazione

1. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., individua nel programma annuale dei lavori, l'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

2. In sede di bilancio annuale, l'amministrazione può individuare altresì un apposito stanziamento per gli interventi in economia "non prevedibili", tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite agli esercizi precedenti.

Art. 10 - Lavori d'urgenza

1. Ove l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale riportante i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato.

3. Al verbale è allegata una perizia estimativa dei lavori ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della relativa spesa.

Art. 11 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti i prezzi ordinati dall'amministrazione, questa può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi. Ove l'affidatario non iscriva riserva negli atti contabili nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sui contratti di lavori pubblici, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al

verbale di somma urgenza, all'amministrazione ai fini della copertura della relativa spesa ed alla approvazione dei lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 12 - Lavori di urgenza o di somma urgenza ordinati dal sindaco

1. Qualora i lavori di urgenza di cui all'articolo 10 e quelli di somma urgenza di cui all'articolo 11 siano ordinati dal sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, lo stesso sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui al presente regolamento qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile del servizio o del procedimento provvede tempestivamente alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 13 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure per l'affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti. Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 la pubblicazione sul sito internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.

2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto, a cura del R.U.P., all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

4. Il ciclo di ogni affidamento, sino alla conclusione con il pagamento finale in favore dell'affidatario, deve essere rilevato a cura del R.U.P. sull'applicativo on-line istituito dall'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

Art. 14 - Pagamenti dei lavori a cottimo - Certificato di regolare esecuzione

1. Per i lavori a cottimo, il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi, dispone con atto di liquidazione del responsabile il pagamento di rate di acconto o del saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. I pagamenti sono contabilizzati con rendiconti corredati dei certificati sull'avanzamento

dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti, ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, che devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

3. Al rendiconto finale delle spese deve essere allegato il certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a euro 40mila la regolare esecuzione può essere certificata nella liquidazione della spesa.

Art. 15 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta o affidati direttamente

1. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, liquidate nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.

2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impegnato è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

CAPO II - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 16 - Limiti di importo delle forniture e dei servizi in economia

1. Le acquisizioni di beni e servizi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa.
2. Le acquisizioni di beni e servizi a mezzo di cottimo fiduciario non possono superare l'importo complessivo di € 200.000,00 IVA esclusa.
3. Il limite di importo di cui al comma 2 è automaticamente adeguato alla revisione periodica delle soglie di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.
4. Gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e tecnico-professionali possono essere affidati in economia per un importo massimo pari ad € 40.000,00 IVA esclusa (ai sensi del combinato disposto dagli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, ultimo periodo, del codice dei contratti nel rispetto del comma 10, primo periodo, dello stesso articolo 125).

Art. 17 - Tipologia delle forniture in economia

1. Sono eseguibili in economia le seguenti forniture nei limiti di importo stabiliti nel precedente articolo 16:
 - a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
 - b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
 - c) acquisto di libri, riviste, giornali, su supporto cartaceo ed elettronico, e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - d) lavori di stampa, tipografia, litografia e prodotti multimediali di comunicazione;
 - e) acquisto e noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione comunale;
 - f) spese postali, telefoniche, telematiche e telegrafiche;
 - g) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;
 - h) spese per l'effettuazione di indagini, studi e rilevazioni;
 - i) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - l) spese per statistiche;
 - m) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in conformità ai regolamenti vigenti;
 - n) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al

comune;

o) spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali quali: valori bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, anticipazioni al personale per viaggi e trasferte;

p) provviste combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburanti per tutti gli automezzi comunali;

q) provvista vestiario ai dipendenti comunali, compresa la buffetteria (fondine, cinturoni, dpi, gradi etc) le calzature, i cappelli, i caschi, i dispositivi di protezione individuale, etc.;

r) fornitura segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché strumentistica per la rilevazione degli incidenti stradali, nonché per l'espletamento della viabilità (nastro californiano, bombolette segnaletiche etc.);

s) fornitura veicoli;

t) fornitura strumentazione in generale per l'espletamento dei compiti di polizia stradale (etilometro, etc.);

u) provvista generi alimentari per le mense scolastiche e in genere beni per la gestione delle mense o per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto; fornitura derrate alimentari per la scuola materna e scuola elementare;

v) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;

z) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;

aa) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

bb) forniture di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;

cc) forniture, quando non sia stabilito che debbono essere eseguite in danno dell'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;

dd) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;

ee) fornitura di mobili d'ufficio, acquisto di materiale di cancelleria; fornitura arredi e attrezzatura di ogni genere per scuole ;

ff) fornitura apparati radio;

gg) fornitura e manutenzione di materiale informatico, hardware e software;

hh) fornitura, manutenzione riparazione di attrezzatura antincendio;

ii) fornitura prodotti e strumentazione in genere per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;

ll) fornitura di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o di servizi socio-assistenziali; fornitura materiale igienico-sanitario per le scuole;

mm) fornitura di beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale; fornitura di materiali didattici ;

nn) fornitura di attrezzature ordinarie o speciali per il carico e lo scarico dei materiali e per il trasporto di qualsiasi genere;

- oo) fornitura oggettistica ed attrezzature varie per la protezione dell'ambiente;
- pp) fornitura infissi, porte, vetri etc.;
- qq) fornitura di attrezzature e materiale per biblioteche in genere;
- rr) fornitura di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani e delle aree verdi relative alle scuole, per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
- ss) fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco ed altri inerti per la sistemazione di strade e piazze e per le aree verdi relative alle scuole e agli asili nido;
- tt) fornitura di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- uu) fornitura di apparati, strumentazione, strutture, varchi, etc., comprensivi o meno di hardware e software, per la viabilità in genere;
- vv) fornitura di attrezzature e/o arredi per l'allestimento di sale adibite alla realizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, eventi ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- zz) fornitura di beni assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 18- Tipologia dei servizi in economia

1. Sono eseguibili in economia i seguenti servizi nei limiti di importo stabiliti nel precedente articolo 16:

- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- c) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi

pubblici a domanda individuale;

d) manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto, mobili, macchine e attrezzi di qualsiasi genere, di proprietà comunale;

e) manutenzione di arredi interni ed esterni dei palazzi di proprietà del Comune, di scuole ;

f) servizio di trasporto di qualsiasi genere, spedizioni, noli, carico e scarico, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento;

g) spese per onoranze funebri;

h) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;

i) spese per accertamenti medico-sanitari nei confronti del personale in servizio;

j) servizi di sgombero neve e spargimento sale,

l) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;

m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;

n) spese di traduzione, copia ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;

o) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;

p) servizi assicurativi, bancari e finanziari;

q) servizi informatici ed affini;

r) servizi di assistenza sociale;

s) servizi connessi alla gestione del verde e dell'arredo urbano;

t) servizi di ricerca e sviluppo;

u) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

v) incarichi legali;

z) servizi di restauro in genere;

aa) servizi topografici e di investigazione del terreno;

bb) servizi di consulenza gestionale ed affini;

cc) servizi pubblicitari in genere compresa la divulgazione di bandi di concorso e di appalto a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;

dd) eliminazione di scarichi e rifiuti, disinfestazioni e servizi analoghi;

ee) servizio di pulizia e di ristorazione;

ff) servizi per l'organizzazione e/o la realizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, eventi ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, non compresi nei precedenti;

gg) servizi grafici;

hh) servizi fund raising e reperimento risorse;

ii) servizi di assistenza alla progettazione in occasione di bandi nazionali, comunitari, internazionali, programmi di finanziamento, piani di sviluppo, ecc.

ll) servizi di trasporto non compresi nella convenzione del Trasporto pubblico locale;

mm) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza;

nn) servizi relativi all'istruzione compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado;

oo) servizi medici, sanitari e sociali;

pp) servizi ricreativi, culturali e sportivi;

qq) servizi cimiteriali;

rr) servizi di tappezzeria, fabbro, falegname, idraulico, elettricista;

rrr) Verifica pesi e misure, tarature, verifiche e collaudi impianti

- ss) servizi di promozione turistica, fotografici, informativi e di stampa;
- tt) servizi di dietetica e di igiene degli alimenti relativi alle mense scolastiche;
- uu) servizi ausiliari/generali da svolgere presso servizi per la prima infanzia;
- vv) servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
- zz) servizi assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.
- aaa) Servizi professionali attinenti all'architettura, all'ingegneria, e alla sicurezza sul lavoro.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 19 - Servizi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, nelle forme consentite dalla legge, per il tramite del responsabile di area competente, il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i servizi per i quali non siano disponibili le attrezzature ed un'organizzazione adeguata.
4. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione a contrarre di cui al successivo articolo 28.

Art. 20 - Forniture e servizi mediante cottimo fiduciario

Affidamento delle forniture e dei servizi di importo inferiore ad € 40.000,00

1. Premesso l'obbligo di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del presente regolamento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione e previa attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal responsabile del procedimento.

2 In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato informali.

3. La richiesta di preventivo è effettuata anche in via informale. In tal caso il preventivo-offerta inviato dal soggetto contraente deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'intervento;
- b) l'elenco dei prezzi unitari per i servizi e le forniture a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le modalità di pagamento;
- d) i tempi di consegna o di svolgimento.

Art. 21 Affidamento delle forniture e dei servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00

1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi (indagine di mercato) ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. Gli avvisi esplorativi sono pubblicati sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a cinque giorni, e diretti a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

2. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

3. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti

da invitare alle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

4. La lettera di invito a presentare offerta, a mezzo posta, telegramma, telefax o altro dispositivo elettronico idoneo deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, IVA esclusa;
- b) le modalità ed i tempi di esecuzione;
- c) le garanzie richieste;
- d) le modalità di scelta del contraente ed il termine di presentazione delle offerte;
- e) il criterio di affidamento prescelto;
- f) il periodo in giorni di validità delle offerte;
- g) le eventuali penali in caso di ritardo nella prestazione;
- h) i termini di pagamento;
- i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) quanto altro ritenuto necessario dall'amministrazione.

5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato l'offerta più conveniente.

6. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la lettera di invito deve indicare anche i criteri di valutazione e la relativa ponderazione.

7. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione.

Art. 22 Servizi di ingegneria e tecnici

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in economia di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore ad € 40.000.

2. I servizi tecnici di cui al precedente comma sono costituiti da:

- a) tutte le fasi di progettazione comprensive dei piani di sicurezza, nonché dalle attività tecnicoamministrative ad esse propedeutiche;

- b) le prestazioni di verifica dei progetti;
 - c) la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nonché le prestazioni tecniche connesse;
 - d) le prestazioni connesse alle attività predette (quali, ad esempio prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
 - e) le attività di supporto al Responsabile del procedimento;
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa, diversa da quelle di cui alle lettere precedenti e diversa dai servizi di urbanistica e paesaggistica, contemplata dal D.M. 143 del 31/10/2013 (Corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui all parte II, titolo I, capo IV del 22 D.LGS. 163/2006).
3. I servizi tecnici di cui al presente articolo possono essere affidati direttamente, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ad un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo, individuato dal Responsabile di cui all'art. 27.
4. Per i servizi di importo superiore a euro 40mila deve essere applicata la disciplina di cui all'art 91 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. I servizi di urbanistica e paesaggistica di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati con le stesse modalità e forme di cui ai precedenti commi.

Art. 23 - Verifica conformità forniture e servizi - Pagamenti

1. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura e del servizio all'ordine, sia per quanto riguarda la quantità e la qualità delle prestazioni rese, sia per quanto attiene alla conformità dei prezzi praticati rispetto all'offerta economica.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica, il Responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione.
3. Qualora il responsabile del procedimento riscontri inadempimenti, irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura, questi invita l'affidatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad ottemperare agli obblighi contrattuali entro e non oltre il termine congruo stabilito nella lettera dal responsabile medesimo. Nel caso in cui l'affidatario non adempia a quanto richiesto, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione.
4. I pagamenti degli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal relativo contratto, a decorrere dalla data dell'esito positivo della verifica della conformità della prestazione.

CAPO III - NORME GENERALI RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI, FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 24 - Requisiti – Divieto revisione prezzi

1. L'affidatario dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., e del relativo Regolamento di Attuazione Dpr 207/2010;
2. Agli affidamenti oggetto del presente regolamento è esclusa ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 25 - Forma del contratto

- 1 I contratti della pubblica amministrazione **devono avere forma scritta a pena di nullità.**
2. Nel caso di affidamento diretto, la richiesta di preventivo costituisce invito a formulare un'offerta contrattuale ed il preventivo costituisce offerta contrattuale. La trasmissione della determinazione d'impegno di spesa può costituire accettazione dell'offerta. Il contratto si conclude nel momento in cui l'impresa riceve l'accettazione da parte del Comune, e qualora contenga condizioni aggiuntive, nel momento in cui la controfirma. In caso di acquisto di beni o servizi attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, il contratto si conclude con l'accettazione dell'ordine telematico inviato tramite il portale Web.
3. In caso di affidamenti di forniture di beni e servizi importo compreso tra 40 mila euro e 200 mila euro, il contratto può essere stipulato per scrittura privata, che può consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione, anche in via telematica.
4. Per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 40.000 e fino a 200.000 euro, il contratto può essere stipulato in forma di scrittura privata, ovvero in forma di scrittura privata autenticata.
5. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta aggiudicataria.
6. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti 163/2006 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Art. 26 - Divieto di frazionamento e obbligo di rendicontazione

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 27- Responsabile del procedimento e commissione

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», previsti nel piano esecutivo di gestione, dal responsabile del servizio interessato che la affida al responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento viene individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del procedimento valuta la congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
4. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma in seduta pubblica, dal Responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal Responsabile del procedimento e dai due testimoni.
5. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di prestazioni particolarmente complesse o di particolare importanza, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le disposizioni legislative vigenti.
6. La Commissione è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto, che svolge funzioni di presidente, ed è inoltre composta da due componenti esperti nel settore a cui si riferisce l'affidamento. A carico dei commissari non devono sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti.
7. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Nel caso venga redatta una minuta manoscritta, il verbale può essere trascritto mediante strumenti di videoscrittura anche non contestualmente.
8. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
9. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 5, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
10. Il verbale delle operazioni di affidamento, con cui è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, è approvato con la determinazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 28 - Determinazione a contrarre

1. La determinazione a contrarre di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 deve contenere:
 - a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento ed il fine;

- c) l'importo presunto della spesa;
- d) le caratteristiche tecniche dell'intervento;
- e) l'attestazione che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
- f) la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo;
- g) l'intervento/il capitolo di bilancio sui quali prenotare la spesa.

2. Nel caso di affidamento diretto, gli elementi essenziali della determinazione a contrattare possono essere contenuti nella determinazione di impegno di spesa. L'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio deve essere adeguatamente motivato, nella determinazione stessa.

3. Per i soli lavori, qualora l'importo sia pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, la determina a contrarre di cui al comma 1 deve essere accompagnata dai progetti tecnici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.

Art. 29 - Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati per l'affidamento del cottimo fiduciario sono esonerati dal prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 20 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 20 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli appalti di lavori inferiori a 20 mila euro i soggetti affidatari sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti.

Art. 30 - Penali – Risoluzione del contratto

1. In caso di ritardi, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel relativo contratto, determinate in conformità del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.

2. In siffatto caso e nei casi previsti da ciascun contratto di cottimo, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di risolvere il contratto e di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte dei lavori, della fornitura o del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 31 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di CANTALUPA.
2. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
3. Di esso viene fatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 32 - Rinvio, abrogazioni ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di lavori, servizi e forniture in economia di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione Dpr 207/2010 e s.m.i. e del D.L. n. 70 in data 13.05.2011, conv. in Legge n. 106 del 12.07.2011 e di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 in data 13.08.2010;
2. E' abrogato il "Regolamento comunale disciplina dell'esecuzione in economia dei lavori, l'acquisto di beni e prestazione di servizi" approvato con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 15 04. 2003 e le successive modificazioni.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed al decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 nonché, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.